

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 5.5.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) -Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Animus confitendi: non è necessario il proposito specifico di precostituire una prova a favore della controparte

L'animus confitendi non è necessariamente caratterizzato dal proposito specifico del dichiarante di precostituire una prova a favore della controparte, ma si concreta nella coscienza e volontà di riconoscere la verità del fatto che si afferma o della implicazione di quanto si asserisce, indipendentemente dalla rappresentazione delle conseguenze che possono derivarne. L'animus confitendi, inoltre può essere insito e connaturato nella dichiarazione, talché il relativo accertamento da parte del giudice di merito può risultare anche per implicito.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.2.2015, n. 3934

- 1. I motivi del ricorso.
- 1. Col primo motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., artt. 2730, 2733, 2735 c.c.) artt. 228 e 229 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Vengono formulati i seguente quesiti: se le dichiarazioni contenute negli atti processuali non sottoscritti dalle parti personalmente abbiano valore di confessione giudiziale e se, in mancanza, possano convertirsi in confessione stragiudiziale, nonostante che il procuratore alle liti (il quale abbia sottoscritto l'atto) non abbia la capacità di confessare, non disponendo dei diritti in contestazione; se le ammissioni contenute nel ricorso possessorio abbiano valore confessorio (giudiziale e/o stragiudiziale) in mancanza di accertamento se l'atto contenga la firma del confidente ed in mancanza di accertamento in ordine all'esistenza e/o meno dell'animus confitendi ricerca.

1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c., artt. 112, 115, 116, 703 - 704 - 705 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Vengono formulati i seguenti quesiti: se l'azione con la quale colui che assume essere proprietario del bene e volta alfine di ottenere il rilascio dei beni nei confronti del possessore possa essere qualificata come azione di revindica; se il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio possessorio possa essere utilizzato ed abbia la valenza di prova piena nel giudizio petitorio.

1.3 - Col terzo motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 - 116 c.p.c. e artt. 1140 - 1141 - 1158 - 2735 c.c., errata od inesatta valutatone delle risultanze istruttorie, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 - 5.

Viene formulato il seguente quesito: se l'accertamento della coltivazione del fondo sia la manifestazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà da parte del soggetto che la compie, utile ai fini dell'usucapione, senza che sia necessario dover accertare anche il titolo in base al quale quel soggetto coltivi il fondo.

- 2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce.
- 2.1 Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che la sentenza ha attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese in un ricorso possessorio dallo stesso B., senza motivare in ordine alla sottoscrizione del ricorso personalmente dal B. stesso ed alla sussistenza all'animus confitendi. La denuncia della violazione di legge imponeva di dedurre che l'atto non era stato sottoscritto del ricorrente in possessorio e non di lamentare la carenza di motivazione in ordine a detta sottoscrizione; va aggiunto che l'animus confitendi non è necessariamente caratterizzato dal proposito specifico del dichiarante di precostituire una prova a favore della controparte, ma si concreta nella coscienza e volontà di riconoscere la verità del fatto che si afferma o della implicazione di quanto si asserisce, indipendentemente dalla rappresentazione delle consequenze che possono derivarne. confitendi, inoltre può essere insito e connaturato nella dichiarazione, talchè il relativo accertamento da parte del giudice di merito può risultare anche per implicito (vedi Cass. n. 3111 del 16/11/1962). Va anche aggiunto, che comunque la Corte di merito ha poi apprezzato tale dichiarazione anche alla

luce della carente dimostrazione di un titolo idoneo a trasferire il possesso al B. e, conseguentemente, la sentenza avrebbe dovuto essere censurata per difetto di motivazione, cosa che non è accaduta.

- 2.2 Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Si censura la natura personale attribuita dalla sentenza alla azione esercitata dagli attori, benchè gli stessi avessero esibito la documentazione catastale ed amministrativa al fine di comprovare il loro status di comproprietari e l'utilizzo di prove acquisite nel giudizio possessorio. La prima parte della censura è infondata, posto che la qualificazione dell'azione compete al giudice di merito e la sentenza, peraltro non esplicitamente impugnata in punto di motivazione, ha motivato la sua qualificazione con il richiamo al riferimento fatto nell'atto di citazione all'affidamento dei beni in custodia al B. ed alla mera richiesta del loro rilascio. E' inammissibile nella seconda parte, non menzionando quali prove acquisite nel giudizio possessorio siano state valutate nel presente giudizio e poste dal giudice di appello a fondamento della sua decisione.
- 2.3 Il terzo motivo è infondato. Si censura l'accertamento del rapporto di custodia in forza della sola dichiarazione contenuta nel ricorso possessorio e della deposizione del teste d., benchè poco circostanziata da un punto di vista temporale, e la irrilevanza conferita alle deposizioni di altri testi sull'esercizio ultraventennale da parte del convenuto dell'attività di coltivazione del fondo ed alla rinuncia all'eredità paterna d.M.I., che aveva consegnato i beni al convenuto.

Occorre osservare che, una volta ravvisata l'esistenza di un titolo di detenzione, doveva escludersi che l'attività di coltivazione dei fondi potesse essere qualificata come possesso, in mancanza di atto di interversione, atteso che l'attività di coltivazione può essere legittimata anche da un titolo obbligatorio. Inoltre, l'affermazione della carenza di un atto di interversione non è censurata dal ricorrente se non con il richiamo al mancato rendiconto della gestione dei fondi. Infine, non è comprensibile il significato attribuito dal ricorrente alla rinuncia all'eredità da parte di I. che, anteriormente alla morte di quest'ultimo, gli aveva consegnato i fondi.

3. Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 4.000,00 (quattromila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 novembre 2014.



